

Codice A1816B

D.D. 7 dicembre 2021, n. 3661

Oggetto: Determina di sospensione lavori - Violazione l.r. 45/1989 - Trasformazioni/Modificazioni d'uso del suolo, in difformità da autorizzazione regionale. Trasgressore: omissis Obbligato in Solido : omissis Comune: Monforte d'Alba Località: Bussia - S.



ATTO DD 3661/A1816B/2021

DEL 07/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Oggetto: Determina di sospensione lavori – Violazione l.r. 45/1989 – Trasformazioni/Modificazioni d’uso del suolo, in difformità da autorizzazione regionale.
Trasgressore: *omissis*
Obbligato in Solido : *omissis*
Comune: Monforte d’Alba
Località: Bussia – S. Eligio

VISTO il procedimento verbale - P.V. 46/2021 dei Carabinieri Forestale “Piemonte”- Stazione di Alba (del 24/08/2021), con cui vengono contestati al Sig. *omissis* (trasgressore) ed al Sig. *omissis*– in qualità di legale rappresentante della Soc. S. Agr. *omissis* (obbligato in solido), i lavori in violazione alle normative vigenti, con particolare riferimento all’art. 1, della L.R. 45/1989 (modificazioni/trasformazioni del suolo sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici, eseguite in difformità da autorizzazione regionale);

VISTO il sopralluogo congiunto, svolto in data 19/08/2021, a seguito della comunicazione di fine lavori relativi al Provvedimento SUAP n. 160/2019, Autorizzazione Regionale ex L.R. 45/1989 n. 36604 del 21/08/2019, relativi alla modificazione/trasformazione d’uso del suolo dell’area in esame da boscata a nuovo vigneto;

CONSIDERATO CHE nel Procedimento Verbale n. 46 dei Carabinieri Forestale – Stazione di Alba, vengono descritti i lavori effettuati in difformità dall’autorizzazione citata ai sensi della L.R. 45/1989, come - in parte - di seguito riportato:

- *i verbalizzanti rilevavano che a seguito del sopralluogo si constatava che una parte dei lavori, ultimati in data 25/05/2021, così come certificato in data 5/06/2021 dal Direttore dei Lavori,*

risultano essere stati eseguiti in parziale difformità dalla stessa autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989;

- *dai rilievi effettuati sul luogo e dalle indagini effettuate, si accertava tramite rilievo fotografico e tramite strumentazione GPS, in dotazione ai militari, che tali lavori avevano interessato una superficie di circa 5.424 mq.;*
- *per i lavori eseguiti in difformità dell'autorizzazione regionale ai sensi della LR 45/89 è stata applicata la sanzione amministrativa di 900,00 € ;*
- *i lavori insistono su terreni iscritti al Catasto del Comune di Monforte d'Alba, al Foglio 7, particelle 133p,137p,186p,135p,134p.*

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTO il D. Lgs. 3/04/2018, n. 34;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 26/04/2000, n. 44 art. 63;
- VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10.09.2018;

determina

1. l'immediata **sospensione di tutti i lavori**, eventualmente ancora necessari, sui terreni indicati nel Procedimento Verbale (P.V. 46/2021) dei Carabinieri Forestali "Piemonte" - Stazione di Alba, nel comune di Monforte d'Alba (CN), loc. Bussia – S. Eligio;
2. dovrà essere presentata **un'istanza in sanatoria, entro 60 giorni** dalla ricezione della presente, corredata da tutta la documentazione progettuale indicata nel modello di istanza, reperibile online, sul sito: www.regione.piemonte.it. Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati previsti dalla L.R. 45/1989 e s.m.i. (Circolare n° 3/AMB del 10.09.2018; come esplicitati nella D.D. del 7/02/2018, n. 368);
3. All'istanza in sanatoria dovrà essere allegata (se effettuata in misura ridotta) la ricevuta di pagamento della sanzione di **€900,00** (come notificata dai Carabinieri Forestale con P.V. 46/2021) a favore della Regione Piemonte, indicando chiaramente la causale di versamento (Trasgressore/Obbligato in solido – Comune e località d'intervento).

Considerato quanto espresso nelle premesse, si richiede un progetto in sanatoria che descriva le difformità evidenziate e preveda delle opere per la sistemazione definitiva dell'area. In particolare, dovrà essere previsto il mantenimento a cielo aperto dei fossi presenti e da realizzare sul sito, nonché la sistemazione e recupero ambientale – vegetazionale delle scarpate, come peraltro, previsto nell'autorizzazione e nel progetto originale.

Tutti i lavori nell'area individuata precedentemente resteranno sospesi fino a che non verrà eventualmente rilasciato il provvedimento autorizzativo in "sanatoria", come previsto dalla disciplina vigente, fatto salvo gli interventi necessari per la pubblica e privata incolumità o interruzione pubblico servizio.

Qualora i lavori già eseguiti risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area, l'autorizzazione verrà negata, con obbligo per l'interessato di eseguire i lavori di ripristino.

Il mancato adempimento a quanto richiesto, potrà comportare l'adozione degli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale mancato rispetto della presente determina di sospensione lavori verrà comunicato all'Autorità Giudiziaria.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe